

**Se l'offesa si è già consumata, il pericolo non è più attuale: esclusa la scriminante della legittima difesa**

**(Cass. Pen., sez. V, sent. 3 luglio – 7 settembre 2020, n. 25213)**

Il requisito dell'attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva al verificarsi dell'offesa.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - rel. Consigliere -

Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere -

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -

Dott. ROMANO Michele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.P., (ANCHE PCN) nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di BARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EDUARDO DE GREGORIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr.

DI LEO GIOVANNI.

#### RITENUTO IN FATTO

Con la pronunzia impugnata la Corte di Appello di Bari - per quanto ora di interesse - in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva condannato l'imputato L. alla pena di giustizia per il reato di lesioni e minaccia nei confronti della persona offesa S., lo ha assolto dal secondo reato, rideterminando la pena e confermando la pronunzia nel resto. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, che con unico motivo ha lamentato la violazione dell'artt. 52 e l'illogicità manifesta della motivazione. Secondo la difesa, la Corte d'Appello aveva errato nell'escludere la legittima difesa poichè, come era emerso dalla testimonianza R., in un momento precedente e distinto rispetto a quello nel quale era stata sferrata la manata all'imputato, S. aveva già tentato di colpirlo ed il ricorrente lo aveva percepito. Quindi sarebbe esistito il pericolo attuale dell'offesa ingiusta dopo che S. aveva aggredito per la seconda volta L..

La Corte territoriale avrebbe valutato solo in parte la prova testimoniale citata e mancato di distinguere i diversi momenti dell'episodio, derivando da tali errori una motivazione viziata quanto alla ritenuta insussistenza del requisito dell'attualità.

Con requisitoria scritta a norma del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83](#), comma 12-ter, convertito, con modificazioni, con la [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore di fiducia ha fatto pervenire in Cancelleria memoria con la quale ha replicato alla requisitoria del PG.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve premettersi "in fatto" che la Corte ha dato atto dell'aggressione subita dall'imputato per la manata ricevuta da S., alla quale ha reagito subito dopo con il pugno che ha provocato le lesioni di cui in imputazione ma ha puntualizzato che la reazione si era realizzata quando l'offesa era già esaurita e, quindi, per il giudicabile non vi era la necessità di difendersi da un pericolo attuale.

La pronunzia è in tal modo coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale il requisito dell'attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica in effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicchè resta

estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva al verificarsi dell'offesa, come nel caso in discussione. Sez. 1, Sentenza n. 48291 del 21/06/2018 Ud. (dep. 23/10/2018) Rv. 274534.

A fronte di tale congrua motivazione, corretta in diritto e priva delle dedotte illogicità e violazioni di legge, la doglianza del ricorrente si è limitata a riproporre la tesi dell'attualità del pericolo, sostenendola con argomentazione sviluppata sul piano dell'apprezzamento del merito del discorso argomentativo sviluppato dalla Corte barese e proponendo, in definitiva, una lettura alternativa della prova testimoniale R.. Sul punto va, altresì, osservato che le allegazioni della difesa risultano generiche in quanto neppure emergono specifici elementi utili a dare corpo alla tesi dell'attualità del pericolo, atteso che la deduzione difensiva assume solo che S. avrebbe compiuto un gesto che, secondo la visione del ricorrente, potrebbe avere avuto significato di aggressività ma che sarebbe collocato temporalmente sempre prima della manata effettivamente inferta e per la quale anche S. è stato condannato per il reato di lesioni. Per completezza di motivazione, va annotato che anche a voler considerare che il ricorrente avesse reagito nel convincimento legittimo che S. avrebbe potuto reiterare ancora una volta il suo intento offensivo (atto di ricorso pagina 8) deve osservarsi che l'opinione consolidata di questa Corte regolatrice è ferma nel ritenere che gli stati d'animo ed i timori personali di colui che invoca la legittima difesa non rilevano nella valutazione ex ante che il Giudice deve operare delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, in assenza - come nella fattispecie in esame - di elementi dimostrativi dell'attualità dell'offesa.

Sez. 1, Sentenza n. 13370 del 05/03/2013 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 255268.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020.